

**BANDO DI GARA**  
**MEDIANTE PROCEDURA APERTA**  
**PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DALLA**  
**CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELLA SACCARIFERA DEL RENDINA S.p.A.**

**ALLEGATO 1**  
**Statuto della SACCARIFERA DEL RENDINA S.p.A.**

Allegato "B" all'atto N. 48.076 di raccolta -----

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

----- "SACCARIFERA DEL RENDINA S.P.A." -----

----- Titolo I -----

----- denominazione - sede - durata - oggetto -----

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE -----

E' costituita la Società per azioni ai sensi dell'art. 2325 del Codice Civile denominata "SACCARIFERA DEL RENDINA S.P.A.". -----

ART. 2 - SEDE SOCIALE -----

La società ha sede nel Comune di Padova (PD). -----

Per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, potranno essere istituite o soppresse in Italia ed all'estero sedi secondarie. -----

ART. 3 - DURATA -----

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea dei soci a termini di legge. -----

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE -----

La società è costituita per svolgere le seguenti attività, con espressa esclusione dell'attività svolta nei confronti del pubblico, dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria e della raccolta del risparmio: -----

- l'acquisizione, l'amministrazione e la gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di società ed imprese e quindi di partecipazioni in società ed imprese; -----

- la prestazione di servizi nell'ambito della riorganizzazione aziendale, sviluppo produttivo e soddisfacimento delle esigenze finanziarie di supporto in favore delle società collegate; -----

- il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti collegati. -  
Sempre che l'operazione da compiersi sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, la società potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, Imprese od Enti. -----

La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo. -----



----- Titolo II -----

----- Capitale sociale - azioni ed obbligazioni -----

**ART. 5 - CAPITALE SOCIALE** -----

Il capitale sociale è determinato in Euro 6.176.939,66 (seimilionicentosettantaseimilanovecentotrentanove virgola sessantasei), diviso in n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie da Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) ciascuna. -----

Le azioni sono indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna; nel caso di comproprietà si osservano le norme contenute nell'art. 2347 del c.c. -----

**ART. 6 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE** -----

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile anche mediante nuove azioni aventi diritti diversi da quelli relativi alle azioni già emesse. -----

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti. -----

In caso di aumento di capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione a norma dell'art. 2441 c.c., salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

L'Assemblea potrà altresì deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai Soci di attività sociali. -----

**ART. 7 - VERSAMENTI DEI SOCI** -----

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.

I soci, se richiesto dall'Organo Amministrativo, potranno effettuare a favore della società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi d'interessi nei limiti e nel rispetto della normativa vigente anche non in proporzione alle azioni possedute e saranno rimborsabili. -----

**ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI** -----

Il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci, i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo. -----

**ART. 9 - AZIONI** -----

Le azioni ordinarie, ove emesse, sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. -----

La proprietà delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società. -----

La costituzione delle azioni in pegno o l'assoggettamento ad altri vincoli non hanno effetto nei confronti della Società se non sono approvati dall'Assemblea ordinaria e se le parti interessate non prevedono espressamente che il diritto di voto spetti al socio. -----

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'art. 2352 del Codice Civile. -----

**ART. 10 - OBBLIGAZIONI** -----

La società può emettere obbligazioni anche convertibili, nell'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Organo Amministrativo la fissazione dei termini e dei modi di collocamento e di estinzione. -----

**ART. 11 - TRASFERIMENTO DI AZIONI E DIRITTO DI PRELAZIONE** ----

Qualora un socio intenda trasferire a terzi - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. -----

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. -----

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. -

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. -----

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. -----

Il trasferimento delle azioni "mortis causa" è libero. -----


Le azioni sono altresì liberamente trasmissibili per atto tra vivi qualora il trasferimento avvenga: -----

- a favore di parenti in linea retta; -----
- in caso di partecipazioni detenute da società di persone, a favore dei soci delle stesse; -----
- a favore di società fiduciarie, a condizione che il socio cedente resti fiduciante per l'intera partecipazione trasferita. La Società fiduciaria a sua volta potrà ritrasferire liberamente le azioni soltanto all'originario socio fiduciante, ai suoi eredi o successori "mortis causa" a qualsiasi titolo, ovvero ai parenti in linea diretta. -----

**ART. 12 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO E RECESSO** -----

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dei soci. -----

Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto



riscontro scritto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata a.r., ai sensi dell'articolo che precede. -----

Il diniego deve essere motivato. -----

Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso in relazione a quanto previsto dall'art. 2437 co. 1 del Codice Civile. ----

### ----- Titolo III -----

#### ----- Assemblee -----

#### ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI -----

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

#### ART. 14 - CONVOCAZIONE -----

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio nazionale, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare ed il socio abbia comunicato la propria utenza per lo scopo. -----

Per la convocazione non sarà più necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. -----

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto sociale. -----

L'Assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti. -----

Gli Amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare. -----

#### ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA -----

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. -----

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni

di sua competenza quando l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. -----

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è presentata richiesta ai sensi di legge. ----

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. -----

I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio. -----

#### ART. 16 - INTERVENTO E VOTO -----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. -----

Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni. -----

L'intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea. -----

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti di cui all'art.2372 Codice Civile, da chi non sia Amministratore, sindaco o dipendente della società o delle società controllate. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea. -----

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in Assemblea a scopo informativo. -----

#### ART. 17 - PRESIDENZA -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o altra persona scelta dai soci presenti. -----

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e da un notaio nelle Assemblee straordinarie. -

#### ART. 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA - COMPITI - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----


L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 cod. civ. nonché: -----

- sulla nomina di un Amministratore Unico o di un Consiglio di Amministrazione; -----

- sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione oltre che sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi; -----

- sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sul relativo compenso; -----

- sugli indirizzi generali concernenti le impostazioni di politica commerciale, ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione; -----



- sulla ripartizione degli utili. -----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

**ART. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - COMPITI - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI** -----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 del Codice Civile. -----

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

**ART. 20 - NOMINA CARICHE SOCIALI** -----

Le nomine alle cariche sociali se non avvengono per acclamazione unanime dell'Assemblea, si fanno per alzata di mano e saranno dichiarati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti verrà dichiarato eletto il più anziano di età. -----

Titolo IV -----

Amministrazione e rappresentanza -----

**ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti anche fra non soci, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci. -----

L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, la fissazione del numero dei membri è riservata alla decisione dei soci. -----

I componenti dell'Organo Amministrativo sono rieleggibili, possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del Codice Civile e sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile. -----

**ART. 22 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI** -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, o dalla metà più uno degli Amministratori in carica, ovvero dal Collegio Sindacale. -----

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente. -----

Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione. -----

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata a.r., fax, telegramma, posta elettronica all'indirizzo notificato dagli Amministratori e Sindaci alla società. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. -----

In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax o telegramma o posta elettronica, sino al giorno precedente la riunione, nella residenza comunicata dai Consiglieri o dai Sindaci effettivi. -----

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri. -----


Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. In particolare, nel caso di convocazione via e-mail, il Presidente verifica preliminarmente la regolare costituzione del Consiglio, mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet (provider), che tutti i consiglieri e sindaci effettivi abbiano ricevuto l'avviso. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. -----

I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. -----

Nei casi in cui viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto di due membri, quando uno dei





Consiglieri si astiene dalla votazione perchè è in una situazione di conflitto di interessi, l'altro Consigliere potrà deliberare con il proprio voto e la delibera si intende approvata. -----

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro. -----

Gli estratti dei verbali sono autenticati, ad ogni effetto di legge, dal Presidente e dal Segretario. -----

**ART. 23 - COMPITI DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELEGHE** -----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria. -

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato. Può altresì attribuire speciali incarichi e speciali funzioni di ordine tecnico - amministrativo ad uno o più dei suoi membri.

All'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, sarà assegnato un compenso stabilito dall'Assemblea. -----

Può essere inoltre stabilita dall'Assemblea Ordinaria una indennità di fine mandato, da costituire con accantonamenti annui a carico del bilancio della società. -----

**ART. 24 - COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI** -----

Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare un Amministratore nominato dall'Assemblea gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile. -----

**ART. 25 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo. -----

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento. -----

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e la presiede, egli inoltre convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute. -----

Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici. -----

**ART. 26 - RAPPRESENTANZA** -----

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di

Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al Vice  
Presidente. -----

La rappresentanza negoziale e giudiziale è devoluta  
all'eventuale Amministratore delegato, nell'ambito delle  
funzioni e dei compiti attribuiti. -----

----- Titolo V -----

----- Collegio sindacale -----

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE -----

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e  
di due supplenti. -----

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data  
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio  
relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono  
nominati dall'Assemblea che determina il compenso loro  
spettante. -----

Il controllo contabile della società è esercitato da un  
Revisore contabile o da una società di revisione ove  
richiesta. -----

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio  
consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal  
Collegio Sindacale a condizione che sia integralmente  
costituito da Revisori Contabili. -----

L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio  
Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre  
esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale  
determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data  
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio  
relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

----- Titolo VI -----

----- Bilancio e Utili -----

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di  
ogni anno. -----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione  
provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla  
redazione del bilancio, corredandolo con una relazione  
sull'andamento della gestione sociale, ove non sussistano i  
presupposti di cui all'art. 2435bis del codice civile. -----

ART. 29 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI -----


Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il  
5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non  
abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale  
sociale. -----

Il residuo viene ripartito come segue: -----

- il 5% (cinque per cento) a riserva straordinaria; -----
- il rimanente agli azionisti, salvo diverse disposizioni  
che possono essere assunte dall'Assemblea. -----

ART. 30 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI -----

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine



fissato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati dal Consiglio medesimo. -----

I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società ed assegnati alla riserva. -----

----- Titolo VII -----

----- Scioglimento e liquidazione -----

ART. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge. -----

----- Titolo VIII -----

----- Disposizioni generali -----

ART. 32 - NORMA DI RINVIO -----

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni in materia di società per azioni previste dal c.c.. -----

F.TO PIERLUIGI RONZANI -----

F.TO ROBERTO DORIA NOTAIO L.S. -----